



REGOLAMENTO

PEL MAGAZZINIERE DEI TABACCHI (1)

23 Marzo 1909

Art. 1.

- Il Magazziniere dei tabacchi sarà eletto, per concorso(2) fra cittadini Sammarinesi maggiori di anni 25, dal Grande e Generale Consiglio.

Art. 2.

- L'annuo stipendio è fissato di L.400 pagabile in rate trimestrali posticipate.

Art. 3.

- Esso ha le chiavi del magazzino e la custodia e la responsabilità di tutte le quantità e specie di Tabacchi che riceverà al suo entrare al magazzino con regolare consegna, dietro inventario, che gli verrà fatto dalla Commissione del bilancio, e così delle successive provviste, come pure di tutti gli attrezzi, delle casse, vettine e di quant'altro si trova o sarà dal Governo lasciato o depositato anche in seguito nel magazzino stesso.

Art. 9.

- Consegna ai soli pubblici spacciatori, autorizzati dal Governo, nei giorni ed ore stabiliti con apposito avviso al pubblico dalla Commissione del Bilancio e dietro presentazione di bolletta giustificante l'eseguito pagamento alla Cassa pubblica del relativo prezzo di vendita, quelle qualità e quantità di tabacchi che sono notate nella bolletta stessa, che ritira e segna in appositi moduli e registri.

Art. 5.

- Ogni mese presenterà alla contabilità il conto di tutti i tabacchi spacciati, ed alla fine dell'anno il Bilancio di Magazzino colle relative singole rimanenze debitamente apprezzate al prezzo corrente di vendita.

Art. 6.

- Perchè il magazziniere non resti giammai sprovvisto della quantità necessaria di ogni specie di tabacchi pel consumo della Repubblica, il Magazziniere stesso deve avvertire in tempo l'Ecc.ma Reggenza del bisogno che si verificherà di fare nuove provviste, specificando le qualità, la quantità e l'ammontare del prezzo di ciascuna specie di tabacchi da ordinarsi.

Art. 7.

- Va a prendere di persona la consegna alla Stazione di Rimini fino che il Governo non avrà altrimenti provveduto, dei Tabacchi ordinati e posti a nostra disposizione dal Governo d'Italia, verificando e confrontando diligentemente il numero dei colli ed il peso di ciascuno, e provvedere al trasporto dei colli stessi per mezzo di regolare consegna ai caratteri, i quali debbonsi rendere responsabili delle quantità loro consegnate ed i quali saranno scortati fino al Magazzino.

Art. 8.

- Il Magazzino dei Tabacchi dura in carica tre anni, e può essere riconfermato in ufficio successivamente di triennio in triennio dal Grande e Generale Consiglio, se sei mesi prima della scadenza di ciascun triennio ne farà domanda in iscritto alla Ecc.ma Reggenza.(3)

Art. 9.

- Il Magazziniere dipende direttamente dalla Commissione del Bilancio, cui incombe l'obbligo di dare la consegna dei Tabacchi, di sorvegliare il magazzino e di fare ogni opportuna verifica.

Art. 10.

- Gli spacciatori sono sotto la diretta sorveglianza del Magazziniere il quale deve curare che non si vendano negli spacci altra qualità di Tabacchi all'infuori di quelli provenienti dal Magazzino, e che non siano venduti a prezzo superiore a quello stabilito dall'apposita tariffa, ne, in veruna maniera, adulterati. Ai contravventori applicherà la multa a termini di legge ed in caso di recidiva potrà ordinare anche la chiusura dello spaccio.

Art. 11.

- Qualora si verificassero ammanchi di generi di magazzino il Magazziniere sarà senz'altro dalla Commissione del Bilancio sospeso e sostituito da persona di fiducia della Commissione stessa, e denunciato alla Reggenza per quelli provvedimenti anche di immediata decadenza dall'ufficio, che la superiore autorità crederà di prendere.

Art. 12.

- Il Magazziniere dei tabacchi dovrà dare una cauzione di lire mille cinquecento con deposito nella cassa governativa di cartelle della rendita pubblica Italiana o di un libretto di credito sulla locale Cassa di Risparmio vincolato al Governo.

(1) Vedi Regolamento sui Tabacchi 15 Marzo 1862, pag.63.

(2) Decreto 20 Febbraio 1909: "Si ordina il concorso per gli Uffici di magazziniere dei sali e Tabacchi

(3) Decreto 11 Marzo 1909: "Il concorso pel magazziniere dei tabacchi non si deve rinnovare dopo il triennio"